



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Il Garante

Parere n. 24 del 29 ottobre 2018

**Oggetto:** BANDO PEO DEL 17 OTTOBRE 2018. REQUISITO DELLA PRESENZA IN SERVIZIO NELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE DAL 1° GENNAIO 2018. DISPOSIZIONE LEGITTIMA E NON DISCRIMINATORIA.

... Omissis ..., dipendente dell'Università di Firenze, posizione economico amministrativa C3, in servizio presso ... Omissis ..., dal 01/04/2018 e proveniente dall'Università della Basilicata, segnala la propria esclusione dalla partecipazione alla selezione per Progressione Economica Orizzontale disciplinata, per l'Università di Firenze, dal Bando indetto dal Direttore Generale con Decreto del 17 ottobre 2018.

... Omissis ... ritiene che la sua esclusione possa essere discriminatoria, in particolare perché egli trasferendosi all'Ateneo fiorentino ha portato con sé tutta la situazione maturata presso la vecchia amm.ne di appartenenza e dunque risulta in regola con i requisiti richiesti dal bando.

La segnalazione non è fondata.

Il Bando PEO del 17 ottobre 2018 richiede per la partecipazione alla selezione che gli interessati abbiano maturato due anni di servizio effettivo nella posizione economica immediatamente inferiore (art. 2, comma 1, n. 2). Si tratta della applicazione di una disposizione prevista dall'art. 79 comma 2 del CCNL del 16 ottobre 2008, alla base del Bando.

Il quale, però, richiede un'ulteriore requisito: l'essere in servizio presso l'Università di Firenze dal 1° gennaio 2018.

... Omissis ... è stato trasferito a Firenze dal 1° aprile 2018.

Il CCNL, norma di riferimento per il Bando PEO dell'Università di Firenze, all'art. 79 comma 5 prevede: *"I passaggi alle posizioni economiche immediatamente superiori sono disposti (...) con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

Il preambolo del Bando PEO 17 ottobre 2018 ricorda anche il parere dell'ARAN del 15 aprile 2014: per *"anno di riferimento"* deve intendersi quello nel quale risulta approvata la relativa graduatoria".

Ufficio Garante dei Diritti

Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze  
telefono +39 055 2757257 | e-mail: garante.diritti@unifi.it



Questa previsione obbliga i singoli atenei a limitare la progressione in carriera – e dunque quella economica – a chi è in servizio in sede già il 1° gennaio 2018.

L'autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria di ogni università non potrebbe consentire, infatti, che un Ateneo si faccia carico di spese per stipendi (meglio: per aumenti di stipendio) maturati in precedenza e in altra sede. O che – in alternativa – sia l'Ateneo di provenienza a provvedere alle spese per una progressione di funzioni di cui non ha usufruito.

Dunque è perfettamente legittima, giuridicamente obbligata e non discriminatoria la disposizione (richiamata, come l'altra relativa ai due anni di servizio nelle funzioni inferiori, nel preambolo del Bando PEO di Firenze e poi nell'art. 2 relativo ai requisiti per l'ammissione) che richiede la presenza in servizio a Firenze al 1° gennaio 2018.

Tutto quanto precede, però, vale soltanto nel caso in cui la graduatoria finale sia approvata entro l'anno 2018. Si veda anche il parere ARAN sopra ricordato.

Di questa esigenza è espressione la disposizione contenuta nell'art. 7 del Bando: *“Ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16 ottobre 2008, gli inquadramenti nella posizione economica immediatamente superiore rispetto a quella di provenienza saranno effettuati con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, inteso come anno di approvazione della graduatoria (...).*

Non viene espressamente nominato l'anno 2018.

Se la graduatoria fosse approvata a 2019, ... Omissis ... risulterebbe in regola con i requisiti per la partecipazione al Bando.

Per questa ragione, nel caso si dubitasse della possibilità di approvare la graduatoria entro il 2018, si potrebbe optare per l'ammissione di ... Omissis ... con riserva.

IL GARANTE  
Sergio Materia